

## CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 2	SEDUTA DEL 07/01/2025
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025	


L'anno **duemilaventicinque** il giorno **sette** del mese di **Gennaio** alle ore **18:08** nella sala consiliare del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio informatico.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Enrico Torrini, ed assiste il Segretario Generale, Fulvio Spatarella che, su invito del Presidente, procede all'appello.

	<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>		<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	PARDINI MARIO			18	MALTESE NICCOLO'		
2	TORRINI ENRICO			19	MAMMINI SERENA		
3	ALFARANO VINCENZO LORENZO			20	MARTINI CHIARA		
4	AZZARA' ANTONINO			21	NICODEMO MARA		
5	BARSANTI ANDREA			22	OLIVATI GABRIELE		
6	BIANUCCI DANIELE			23	PANELLI LUCIANO		
7	CARNINI DIEGO			24	PERA FERRUCCIO		
8	CECCHINI ELVIO RAFFAELE			25	PIERINI STEFANO		
9	DA PRATO LAURA EMANUELA			26	PIEROTTI LUCA		
10	DEL BARGA LORENZO			27	RASPINI FRANCESCO		
11	DEL GRECO SILVIA			28	RICCI GIOVANNI		
12	DI VITO ALESSANDRO			29	SIMI VALENTINA ROSE		
13	FAGNANI MASSIMO			30	STEFANI LIA JOY		
14	FAVA LIDO			31	SIMI GINO		
15	GIANNINI GIOVANNI			32	VIETINA ILARIA MARIA		
16	GUERRIERI MARCO ENRICO SANTI			33	FAGNANI MASSIMO		
17	BORSELLI SERENA						

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i Consiglieri: Pera, Fagnani e Borselli.

Successivamente all'appello iniziale sono entrati i Consiglieri Olivati (18.18), Mammini (18.19), Pierotti (18.22), Maltese (18.39), Barsanti A. (21:14), Da Prato (21:27): **presenti 31; assenti 2.**



Sono presenti, altresì, gli Assessori Bruni, Minniti, Santini e Testaferrata all'appello, Barsanti F., Granucci, Consani, Pisano e Buchignani entrano successivamente in corso di seduta.

..... omissis il resto .....

### **Il Consiglio Comunale**

Preso visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025", presentata dal Settore Dipartimentale 03 – Tributi, URP e Protocollo e Servizi Demografici, completa degli allegati in essa richiamati, in visione ai Consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale:

#### **premesse che:**

l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2020):

- a) ha istituito la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 ed abolito l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti;
- b) ha disposto che la nuova imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- c) ha espressamente abrogato, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC) - limitatamente alle norme riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI – e di ogni altra disposizione incompatibile con l'IMU disciplinata dalla stessa legge n. 160/2019;

con deliberazione n. 45 del 06.08.2020 il Consiglio comunale ha adottato il nuovo regolamento comunale recante la disciplina per la imposta municipale propria (IMU), in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 160/2019, con conseguente abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, del precedente regolamento IMU e dei regolamenti ICI e IUC, che comunque continuano a trovare applicazione nella disciplina delle fattispecie pregresse l'entrata in vigore della c.d. "Nuova IMU";

l'art.1 della legge 160/2019 contiene le disposizioni relative alla disciplina della nuova IMU nei commi da 739 a 783, che individuano:

- a) il presupposto dell'imposta, indicato al comma 740 che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- b) gli oggetti imponibili, definiti dal comma 741 e individuati in fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, più la specifica disciplina delle abitazioni principali e assimilate;
- c) il soggetto attivo dell'imposta, identificato, ai sensi del comma 742, nel Comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili;
- d) il soggetto passivo dell'imposta, identificato, ai sensi del comma 743, nel possessore di immobili, intendendosi per tale il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, sugli stessi, il genitore assegnatario della casa familiare, il concessionario in caso di concessioni demaniali, il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria;
- e) la base imponibile costituita, ai sensi del comma 745, dal valore degli immobili;
- f) le riduzioni ed esenzioni di cui, rispettivamente, ai commi 747 e 748;
- g) le facoltà di regolamentazione lasciate alla discrezionalità dei comuni, individuate:
  - al comma 741, lett. c), n. 6), nella possibilità di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili in ricovero permanente in strutture assistite;
  - al comma 775, ultimo periodo, nella facoltà di regolamentare circostanze attenuanti o esimenti in ordine all'applicazione delle sanzioni;



- al comma 777, nell'indicazione di specifiche fattispecie che possono essere oggetto di regolamentazione comunale;
- h) le aliquote di base e i limiti alla facoltà dei comuni di deliberare riduzioni e aumenti, stabiliti nei commi da 748 a 755; in particolare:
  - il comma 748 dispone che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
  - il comma 750 dispone che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, esenti nel regime previgente, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
  - il comma 751 dispone che a partire dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
  - il comma 752, dispone che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
  - il comma 753, dispone che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
  - il comma 754, dispone che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
  - il comma 755, dispone che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

l'art. 1, comma 756, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo”*

l'art. 1, comma 757, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il Registro delle deliberazioni CC n° 2 del 07/01/2025*



*prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”;*

*l'art. 1, comma 764, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: “In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto”;*

con Decreto del 6 settembre 2024 recante “Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

con comunicato del 31 ottobre 2024 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del “prospetto delle aliquote” dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto.

#### **visto**

il prospetto aliquote IMU per l'anno 2025, predisposto ai sensi del DM 06.09.2024 utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile sul Portale del Federalismo fiscale e allegato sub A) alla presente deliberazione;

#### **ricordato che**

con deliberazione CC n. 113 del 28.12.2023 sono state approvate aliquote e riduzioni IMU per l'anno 2024;

#### **considerate**

le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2025, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

#### **Evidenziato che**

- non sono intervenuti mutamenti normativi e di indirizzo tali da indurre l'Ente ad approvare aliquote diverse da quelle deliberate per il 2024, ad eccezione dei correttivi resi necessari dal rispetto dei limiti posti dall'allagato “A” del predetto DM del 6 settembre 2024;
- la manovra finanziaria dello Stato per l'anno 2025 è in corso di definizione e attualmente all'esame del Parlamento;

#### **Ritenuto opportuno, quindi,**

confermare l'impianto agevolativo ad oggi vigente, modificando le aliquote già approvate per il 2024 esclusivamente nelle parti non conformi al prospetto ministeriale presente sul “Portale del Federalismo fiscale”, il cui uso è reso obbligatorio dalla normativa vigente.



## Illustrate

di seguito le fattispecie non più applicabili:

- l'aliquota agevolata dello 0,56% per le locazioni a canone concordato, con inquilino residente, non può essere estesa alle pertinenze dell'abitazione locata;
- l'aliquota agevolata dello 0,76% per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D3 (teatri, cinema, etc) non può essere estesa alle pertinenze;
- l'aliquota dello 0,76, prevista per gli immobili concessi in comodato:
  - può essere riconosciuta solo in presenza dei requisiti di cui al comma 747, lettera c), della legge 160/2019, per cui al comodante non può più essere riconosciuto il possesso di un ulteriore immobile al 49%;
  - non può più riguardare i rapporti di parentela in linea retta di primo grado e i collaterali con esclusivo riferimento a fratelli e sorelle; per mantenere l'agevolazione nei confronti delle predette categorie è necessario estenderla a tutti i parenti fino al secondo grado (in linea retta e collaterale)
- l'aliquota dello 0,76 sugli immobili in ristrutturazione non è consentita e deve essere soppressa;
- la detrazione di € 200,00 per l'abitazione classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non può essere inserita nel prospetto aliquote, ma rimane invariata, perché prevista dalla legge 160/2019 all'art. 1, comma 749;
- non è consentito inserire nel prospetto la richiesta di presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva, in aggiunta al modello ministeriale, obbligatorio ai sensi di legge e previsto dai commi 769 e 770 dell'art. 1 L. 160/2019.

## Dato atto che

ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone: *“ Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 [...]”*;

l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del*



*14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";*

le aliquote approvate e pubblicate nei termini di cui sopra acquisteranno, pertanto efficacia con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

### **Valutato opportuno**

per i motivi di cui in narrativa, procedere, quindi, ad approvare le aliquote individuate nell'allegato alla presente deliberazione, confermandole come già approvate con deliberazione CC n. 113 del 28.12.2023, con le seguenti eccezioni determinate dai limiti imposti dalle fattispecie individuate nel D.M. 06.09.2024:

- l'aliquota agevolata dello 0,56% per le locazioni a canone concordato, con inquilino residente, non può essere estesa alle pertinenze dell'abitazione locata;
- l'aliquota agevolata dello 0,76% per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D3 (teatri, cinema, etc) non può essere estesa alle pertinenze;
- l'aliquota dello 0,76 prevista per gli immobili concessi in comodato:
  - può essere riconosciuta solo in presenza dei requisiti di cui al comma 747, lettera c), della legge 160/2019, per cui al comodante non può più essere riconosciuto il possesso di un ulteriore immobile al 49%;
  - non può più riguardare i rapporti di parentela in linea retta di primo grado e i collaterali con esclusivo riferimento a fratelli e sorelle; per mantenere l'agevolazione nei confronti delle predette categorie è necessario estenderla a tutti i parenti fino al secondo grado (in linea retta e collaterale)
- l'aliquota dello 0,76 sugli immobili in ristrutturazione non è consentita e deve essere soppressa;
- la detrazione di € 200,00 per l'abitazione classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non può essere inserita nel prospetto aliquote, ma rimane invariata, perché prevista dalla legge 160/2019 all'art. 1, comma 749;
- non è consentito inserire nel prospetto la richiesta di presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva, in aggiunta al modello ministeriale, obbligatorio ai sensi di legge e previsto dai commi 769 e 770 dell'art. 1 L. 160/2019.

### **quanto sopra premesso,**

visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario (**allegati nn. 1 e 2**);

visto, in particolare l'art. 172, comma 1, lettera c) del d.lgs. 267/2000, ai sensi del quale sono allegati al bilancio di previsione: le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

visto il parere espresso dalla Commissione consiliare Politiche di Bilancio e di Sviluppo Economico del Territorio nella seduta del 18.12.2024, depositato in atti;



visto l'articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000;

visto lo Statuto comunale;

udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore Bruni e dato atto dei successivi interventi dei Consiglieri, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;

sottoposta dal Presidente in votazione, mediante procedimento elettronico, la proposta di delibera, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda di votazione allegata (**allegato n. 3**)

presenti e prenotati	n. 29
votanti	n. 29
favorevoli	n. 18
contrari	n. 11

### **d e l i b e r a**

1. di **approvare** le aliquote individuate nell'allegato alla presente deliberazione (**allegato A**), confermandole come già approvate con deliberazione CC n. 113 del 28.12.2023, con le seguenti eccezioni determinate dai limiti imposti dalle fattispecie individuate nel D.M. 06.09.2024:

- l'aliquota agevolata dello 0,56% per le locazioni a canone concordato, con inquilino residente, non può essere estesa alle pertinenze dell'abitazione locata;
- l'aliquota agevolata dello 0,76% per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D3 (teatri, cinema, etc) non può essere estesa alle pertinenze;
- l'aliquota dello 0,76 prevista per gli immobili concessi in comodato:
  - può essere riconosciuta solo in presenza dei requisiti di cui al comma 747, lettera c), della legge 160/2019, per cui al comodante non può più essere riconosciuto il possesso di un ulteriore immobile al 49%;
  - viene estesa a tutti i parenti fino al secondo grado (in linea retta e collaterale) per i motivi esposti in premessa;
- l'aliquota dello 0,76 sugli immobili in ristrutturazione non è consentita e deve essere soppressa;
- la detrazione di € 200,00 per l'abitazione classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non può essere inserita nel prospetto aliquote, ma rimane invariata, perché prevista dalla legge 160/2019 all'art. 1, comma 749;
- non è consentito inserire nel prospetto la richiesta di presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva, in aggiunta al modello ministeriale, obbligatorio ai sensi di legge e previsto dai commi 769 e 770 dell'art. 1 L. 160/2019.

2. di **disporre** pertanto l'applicazione, per l'esercizio 2025, delle aliquote e detrazioni indicate nel prospetto **allegato sub A**) alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

3. di **dare atto** che il prospetto allegato è redatto nel rispetto della normativa vigente e in particolare dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*) e dei successivi decreti attuativi come richiamati in premessa;



4. di **disporre** la pubblicazione della presente deliberazione e dell'allegato prospetto ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che così dispone: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 [...]*”;

5. di **dare atto** che responsabile del procedimento amministrativo riguardante l'adozione del presente atto è il dirigente del Settore dipartimentale 3 – Tributi, Urp e protocollo e Servizi demografici;

6. di **significare** che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

Con successiva e separata votazione, effettuata con procedimento elettronico, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (**allegato n. 4**)

presenti e prenotati	n. 29
non voto	n. 01
votanti	n. 28
favorevoli	n. 17
contrari	n. 11

### **d e l i b e r a**

7. altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

..... omissis il resto .....

Letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio Comunale  
Enrico Torrini

il Segretario Generale  
Fulvio Spatarella

---


Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

01 - Risorse Umane e Finanziarie – Dirigente

03 - Tributi, Urp e Protocollo e Servizi Demografici - Dirigente

Bruni Moreno

U.O. 1.3 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria



## U.O. 3.1 - Tributi Comunali

## Lista allegati alla Delibera:

<b>Nome file</b>	<b>Impronta SHA-256</b>
Allegato n. 2 - Parere contabile.pdf.p7m	b79ed7a54ef93ea992f53c71646ef158da8f ffd959ded3292594325914267606
Allegato n. 1 - Parere tecnico.pdf.p7m	4236a65aa38102849ccf691c9ef73d4af5a7 08f042d489181c9d6ff56978a80f
Allegato n. 4 - votazione I.E.pdf.p7m	c12eddddde7fcdaf74f2ce39cedb0672437dd 42678bd4f02e2116d741f0f8f184
Allegato A - Prospetto aliquote 2025.pdf.p7m	989b5267a2af0119cf7adcb9d73c79d71737 85713a9f38369b8dd2e85c9d0987
Allegato n. 3 - votazione proposta.pdf.p7m	5b6ca20db73daaa6f19b5a2d7b2d671a350a 8156e5f44949d5887a3f19b9224d